DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2000

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne

[notificata con il numero C(2000) 815]

(2000/236/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi [1], modifcata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE [3], in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri possono importare carni fresche, comprese le frattaglie, provenienti unicamente da paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano in un elenco compilato dal Consiglio su proposta della Commissione.

(2) L'elenco di questi paesi terzi o parti di paesi terzi è riportato nella decisione 79/542/CEE del Consiglio [4], modificata da ultimo dalla decisione 2000/162/CE della Commissione [5].

(3) L'inserimento e il mantenimento di un paese terzo negli elenchi di paesi terzi previsti dalla normativa comunitaria, da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare prodotti di origine animale disciplinati dalla direttiva 96/23/CE, sono subordinati alla presentazione, da parte del paese terzo considerato, di un piano in cui siano specificate le garanzie da esso offerte per quanto riguarda i controlli sui gruppi di residui e di sostanze di cui all'allegato I della direttiva. Tale piano deve essere aggiornato su richiesta della Commissione, soprattutto qualora lo richiedano i controlli previsti all'articolo 29, paragrafo 3, della suddetta direttiva.

(4) In caso di mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della suddetta direttiva, l'inserimento di un paese terzo negli elenchi di paesi terzi previsti dalla normativa comunitaria può essere sospeso in conformità con la procedura di cui all'articolo 33 della direttiva in parola.

(5) L'applicazione dei piani di controllo dei residui e la sorveglianza effettuata per constatare l'impiego di sostanze non autorizzate o di livelli di residui superiori ai massimali previsti dalla normativa comunitaria sono necessarie per tutelare la salute pubblica.

(6) In esito alle carenze nell'applicazione del programma di controllo dei residui riscontrate nel corso delle ispezioni svolte dalla Commissione negli Stati Uniti d'America nel novembre 1999 e nei mesi di gennaio e febbraio 2000, gli Stati Uniti hanno adottato misure ad ovviare alle carenze rilevate. Tali misure sono state comunicate alla Commissione.

(7) Alla luce delle misure comunicate dagli Stati Uniti d'America, la Commissione ha effettuato una valutazione intesa ad accertare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure in questione.

(8) La valutazione suddetta della Commissione ha dimostrato che le misure adottate dagli Stati Uniti per ovviare alle carenze riscontrate erano in generale soddisfacenti.

(9) Pertanto non è più necessario sospendere, con effetto a decorrere dal 15 marzo 2000, gli Stati Uniti d'America dall'alenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare carni fresche e prodotti a base di carne destinati al consumo umano.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 79/542/CEE, la parte I è modificata come segue:

[1] GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.
[2] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
[3] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
[4] GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.
[5] GU L 51 del 24.2.2000, pag. 41.

1) La linea

«US | Stati Uniti d'America | s | s | s | s | s | s | x | x | x | x | # | # | #»

è sostituita dalla linea seguente:

«US | Stati Uniti d'America | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | # | # | #».

2) Il testo della nota in calce «s = sospesi per l'esportazione di carni fresche e prodotti a base di carni destinati al consumo umano» è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 marzo 2000.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione